

RECENSIONE A GUIDO STAMPANONI BASSI,
LA CORRUZIONE, LE CORRUZIONI, MILANO,
IPSOA, 2022



*Roberto Compostella **

Il volume sapientemente coordinato da Stampanoni Bassi ha risposto ad una non più prorogabile esigenza di razionalizzazione del (macro) sistema normativo relativo alle ipotesi corruttive.

Già il titolo dell'opera restituisce l'idea, poi compiutamente sviluppata nel corso dei capitoli, che la corruzione non sia più – ammesso che mai lo sia realmente stata – una singola ipotesi di reato e, prima ancora, un unico fenomeno sociale.

Ed infatti, le sole ipotesi di reato previste nel codice penale basterebbero a giustificare la descrizione offerta da Gambardella nella prefazione, ove si parla di “proteiforme morfologia del fenomeno corruttivo”.

Nel macrosistema della corruzione “codicistica”, all'interno del volume vengono fatte confluire, oltre alle tradizionali figure di corruzione in senso stretto, trattati da Stampanoni Bassi nel primo capitolo, che vanno dalla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), alla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), alla corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), all'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.) ed alle ipotesi di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), anche ipotesi lato sensu corruttive quali quelle di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.), di turbativa (artt. 353, 353 *bis* c.p.) e di corruzione internazionale (art. 322 *bis* c.p.), trattate rispettivamente da Giorgiardi nel secondo capitolo, da Madia nel terzo e da Roccatagliata e Fusco nell'ottavo.

Questa parte, di approfondimento “codicistico”, offre al lettore un quadro variegato di fattispecie, frutto di interpolazioni stratificatesi nel tempo, con contorni spesso molto incerti che – si vedano ad esempio i citati casi “Mose di Venezia” o “Uggetti” – hanno creato e continuano a suscitare preoccupanti incertezze applicative.

Da qui la (condivisibile) proposta, che fa da sfondo all'intero volume, di ragionare sull'introduzione di una (unica) organica fattispecie di corruzione che, graduando la risposta sanzionatoria a seconda del disvalore delle singole condotte, abbracci tutte le condotte ora frammentate: così, dai meno gravi fenomeni di corruzio-

* Assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di Bologna

ne legati a singoli atti, con una diversa intensità sanzionatoria a seconda che l'atto sia o meno contrario all'ufficio, si passerebbe alla più grave ed "odiosa" forma di corruzione, ovvero quella cd. sistemica, ragionando altresì sull'introduzione di una circostanza attenuante ad effetto speciale (o sulla modifica dell'art. 323 *bis* c.p.) per i casi di corruzione cd. pulviscolare, di minima rilevanza e disvalore.

Tale "prima" parte dell'opera, peraltro, si lega idealmente all'ultimo capitolo di Massari, nel quale vengono messe in luce le criticità in punto di risposta sanzionatoria che, naturalmente, non possono che derivare dalla lumeggiata frammentarietà e stratificazione di discipline, così rafforzando l'idea di una necessaria revisione complessiva del sistema che, oltre ad influire sull'oggettività delle fattispecie corruttive, riporti a razionalità il loro apparato sanzionatorio, tenuto conto dell'effettiva gradualità delle diverse ipotesi di reato.

Il volume non si accontenta tuttavia di trattare le ipotesi corruttive e "para" corruttive presenti nel codice penale, ma propone altresì una panoramica sulle ipotesi presenti nella legislazione speciale che, lato sensu, possono essere attratte nel paradigma corruttivo.

Così, accanto alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) trattata da Menardo, vengono fatte rientrare in tale quadro anche ipotesi inserite nella legge fallimentare, ovvero il delitto di interesse privato del curatore in atti del fallimento (art. 228 l. fall.) ed il delitto di accettazione di retribuzione non dovuta (art. 229 l. fall.), affrontate da Ferriani.

L'intero lavoro accompagna peraltro il lettore in una disamina multilivello delle problematiche relative ai fenomeni corruttivi, ciò anche a prescindere da singole ipotesi delittuose e soprattutto sforzandosi di dare conto dei riflessi sovranazionali ed internazionali che, sempre più spesso, si accompagnano alle maggiori ipotesi di corruzione. In questo senso, particolarmente interessanti risultano le sollecitazioni offerte da Curti con riferimento alla corruzione in ambito societario, da Carino con riferimento alla corruzione nel settore sanitario, farmaceutico e biomedicale, nonché da Romano con riferimento alla corruzione parlamentare. Proprio quest'ultimo capitolo, peraltro, induce a riflettere su alcuni aspetti fondamentali del diritto penale sicché, quand'anche si tratti di situazioni – come quelle corruttive – di particolare riprovazione sociale, non possono essere pretermesse le garanzie costituzionali e, tra queste, in particolare, il rispetto del principio di legalità.

Completano il volume un capitolo a cura di Sbisà e Giacometti, ormai ineludibile in un'opera che voglia trattare compiutamente tale materia, relativo alla respon-

sabilità degli enti *ex d.lgs. n. 231/01*, nonché la parte processuale a cura di Cantone con riferimento agli strumenti investigativi per favorire l'emersione dei fatti corruttivi (con particolare attenzione alla fase genetica di "scoperta" delle notizie di reato, al "problema" delle intercettazioni e delle operazioni sotto copertura) e di Ruta con riferimento alla Procura europea.

L'idea di fondo dell'opera, ovvero trattare a tutto tondo il "macro" mondo della corruzione, dando risalto alle diverse ipotesi nelle quali un *pactum sceleris* influenzi – illecitamente – la regolarità di una operazione (pubblica o privata) viene sicuramente trasmessa al lettore il quale – forse ben oltre quello che poteva far prospettare la semplice lettura del titolo – viene posto di fronte ad una situazione normativa, ma soprattutto prasseologica, davvero preoccupante.

L'ipotesi, già sopra riproposta, di una revisione in chiave accentratrice della frammentata normativa – sicuramente condivisibile – potrebbe tuttavia non essere sufficiente, specie alla luce delle diverse aree e settori nei quali la corruzione si dipana, per risolvere i (troppi) problemi derivanti da tale "piaga".

Ma che la corruzione non si possa combattere solamente a livello normativo e soprattutto tramite il diritto penale, è questione ben nota a Stampanoni Bassi che, nelle pieghe dell'opera, fa trasparire la necessità di un mutamento di approccio a tutto tondo che, prima che a livello di norme primarie, dovrebbe essere imposto a livello culturale e sociale.